

Via S. Teresa, 2 - 37135 Verona tel. 0458005065 fax 0458068960 C.F. 80007760236

sito web www.consulentidellavoro.vr.it e-mail segreteria@consulentidellavoro.vr.it PEC ordine.verona@consulentidellavoropec.it

Ente di diritto pubblico - Legge 11.1.1979, n. 12

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

- PROCEDURA NEGOZIATA -

CAPITOLATO D'APPALTO

CODICE CIG Z6731EB052 CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE: UFXEKZ

PEC: ordine.verona@consulentidellavoropec.it E-mail: segreteria@consulentidellavoro.vr.it

Sommario

Art. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA	2
Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	2
Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO	2
Art. 4 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	2
Art. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	2
Art. 6 – REQUISITI DEI LAVORATORI	3
Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI	3
Art. 8 – PERIODO DI PROVA DEL LAVORATORE – PENALI – PROROGA DEL LAVORATORE	Ξ3
Art. 9 – SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI – PENALI	4
Art. 10 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	4
Art. 11 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA	4
Art. 12 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO	4
Art. 13 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	5
Art. 14 – VERIFICHE E CONTROLLI	5
Art. 15 - RITARDO NELL'INIZIO DEL SERVIZIO E INADEMPIENZE - PENALI	5
Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO	6
Art. 17 – INFORTUNI E DANNI	
Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6
Art. 19 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI	6
Art. 20 – PENALITA'	7
Art. 21 – RUP	7
Art. 22 – FORO COMPETENTE	7
Art. 23 – NORME FINALI	7



Via S. Teresa, 2 - 37135 Verona tel. 0458005065 fax 0458068960

C.F. 80007760236

sito web www.consulentidellavoro.vr.it e-mail segreteria@consulentidellavoro.vr.it PEC ordine.verona@consulentidellavoropec.it

CAPITOLATO D'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

La presente procedura ha per oggetto la fornitura del servizio per la somministrazione di lavoro temporaneo ed avrà la **durata massima** di 1 anno (dodici mesi), con decorrenza dalla data di affidamento, nei casi e con le modalità previste dalla Legge n. 196/97, dai D.Lgs. 276/2003 e 81/2015 e dal C.C.N.L. del Comparto Funzioni Centrali, per soddisfare esigenze di carattere temporaneo dell'Ordine Consulenti del Lavoro di Verona. Si prevede l'impiego di unità di categoria B1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali.

Tale personale verrà adibito alle mansioni proprie della categoria e della posizione economica, secondo le declaratorie del CCNL. Orientativamente il profilo, e la categoria del CCNL del comparto Funzioni Centrali, del personale da impiegare sarà:

- Operatore di amministrazione, categoria B1.

L'Ordine Consulenti del Lavoro di Verona si riserva la facoltà di variare, sulla base delle reali esigenze e all'interno dell'importo a base d'asta, i profili professionali, pur rimanendo all'interno della categoria innanzi indicata.

Data l'oggettiva impossibilità di predeterminare l'entità del servizio, in assenza dell'individuazione del numero, della durata e dei profili professionali da fornire – stante la particolare natura del servizio consistente nella somministrazione delle figure professionali di volta in volta eventualmente richieste per esigenze esclusivamente temporanee e/o eccezionali – e che, pertanto, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona si riserva la facoltà di chiedere o meno la prestazione, l'importo della fornitura viene determinato, a titolo meramente indicativo e per finalità tecnico procedurali, in € 40.000,00, esclusa IRAP.

Il suddetto importo non è, pertanto, vincolante per l'Amministrazione. Il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto nei casi e con le modalità previsti dal D.Lgs. n. 267/2003 e s.m.i., dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dal Capo IV del D.Lgs. n. 81/2015, dal CCNL vigente per il comparto Funzioni Centrali e dal CCNL vigente per il personale delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo. La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, osservare quanto previsto dal presente capitolato.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà decorrenza dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio e durata di **un anno**.

L'incarico in questione potrà essere prorogato una sola volta, per una durata massima di ulteriori tre mesi, unicamente per esigenze strettamente legate all'attività dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona. Le singole richieste di somministrazione di lavoro temporaneo potranno essere presentate entro la data ultima di durata dell'appalto. Esse saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione, da stipulare con l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona.

Art. 4 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La stipula del contratto avverrà sotto forma di scambio di lettera commerciale ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nella guale sarà indicata la data di decorrenza dello stesso.

Art. 5 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente procedura dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità alla normativa richiamata, a quanto previsto nel presente capitolato e nel rispetto delle seguenti modalità:

a. l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno, alla richiesta di singole forniture di lavoro temporaneo alla ditta aggiudicataria;



Via S. Teresa, 2 - 37135 Verona tel. 0458005065 fax 0458068960

C.F. 80007760236

sito web www.consulentidellavoro.vr.it e-mail segreteria@consulentidellavoro.vr.it PEC ordine.verona@consulentidellavoropec.it

- le richieste dovranno contenere la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria del CCNL Funzioni Centrali, il profilo professionale, la durata della prestazione e l'indicazione della sede di lavoro e dell'orario di lavoro, che non potrà eccedere le 36 ore settimanali;
- la ditta aggiudicataria metterà a disposizione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona un referente, il cui nominativo e recapito telefonico sarà comunicato alla Segreteria;
- d. la ditta aggiudicataria selezionerà il/i lavoratore/i richiesto/i. Le spese inerenti sono a carico della stessa:
- e. la prestazione dovrà avere inizio entro tre giorni lavorativi dalla data della richiesta;
- f. in ogni caso, prima della stipulazione definitiva del singolo contratto di somministrazione, il personale selezionato dalla Agenzia affidataria del servizio in oggetto verrà sottoposto ad un colloquio conoscitivo, da parte dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona, teso ad accertare l'attitudine del medesimo alle mansioni corrispondenti alla figura professionale richiesta;
- g. qualora l'Agenzia aggiudicataria non sia in grado di offrire figure professionali con i requisiti richiesti, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona si riserva la facoltà di contattare altre Agenzia per la fornitura della prestazione lavorativa ricercata.

Art. 6 - REQUISITI DEI LAVORATORI

Gli operatori selezionati dalla ditta aggiudicataria per le prestazioni di cui alla presente fornitura dovranno essere in possesso:

- dei requisiti previsti dal contratto collettivo di lavoro per l'accesso alla categoria di riferimento;
- dell'idoneità fisica piena ed assoluta alle mansioni proprie del personale di categoria richiesto.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI

Il lavoratore, nel periodo della sua prestazione, svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona.

Il prestatore di lavoro temporaneo somministrato ha diritto, per tutta la durata del contratto, ad un trattamento economico e normativo pari a quello previsto dal CCNL Funzioni Centrali per il livello e la categoria di riferimento.

Il lavoratore temporaneo somministrato fruisce, altresì, di tutti i servizi di cui godono i lavoratori dipendenti dell'Ente, fatta eccezione per quelli riconosciuti per effetto dell'iscrizione ad associazioni o conseguenti ad anzianità di servizio.

Non è prevista la possibilità di richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro straordinarie.

Il lavoratore ha l'obbligo di svolgere con diligenza e assiduità i compiti assegnatigli, osservando scrupolosamente l'orario di lavoro e garantendo la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza durante la prestazione lavorativa.

L'attività del lavoratore presso l'Ente è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili. Il lavoratore non potrà prestare attività lavorativa per terzi se non espressamente autorizzato dall'Ente.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, per sopraggiunte esigenze organizzative, di variare l'articolazione della prestazione lavorativa.

Art. 8 – PERIODO DI PROVA DEL LAVORATORE – PENALI – PROROGA DEL LAVORATORE

Il prestatore di lavoro temporaneo somministrato è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel CCNL Agenzie per il lavoro.

In caso di mancato superamento del periodo di prova l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona ne darà comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria la quale, a sua volta, provvederà ad informare il lavoratore. La ditta si impegna, in questo caso, a sostituire il lavoratore cessato con altra figura di pari qualifica professionale **entro 3 giorni lavorativi**; per ogni giornata lavorativa di ritardo, alla ditta sarà richiesto il pagamento di una penalità pari a € 100,00, regolabile in compensazione con i successivi pagamenti, in conformità a quanto indicato al successivo art. 20.

Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, con atto scritto, qualora l'Ente ne ravvisi la necessità.



Via S. Teresa, 2 - 37135 Verona tel. 0458005065 fax 0458068960 C.F. 80007760236

sito webwww.consulentidellavoro.vr.ite-mailsegreteria@consulentidellavoro.vr.itPECordine.verona@consulentidellavoropec.it

Art. 9 - SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI - PENALI

Considerate le caratteristiche delle esigenze di utilizzo dei lavoratori temporanei somministrati, il contratto prevede la possibilità di sostituire il lavoratore che, a giudizio insindacabile dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona, non dimostri capacità professionali adeguate al lavoro da svolgere e il lavoratore che si assentasse.

Decorso il periodo di prova, in caso di inadeguatezza al lavoro ed in caso di assenza prolungata (determinata in un massimo di 3 giorni lavorativi) del lavoratore temporaneo, la ditta dovrà sostituire lo stesso immediatamente su richiesta dell'Ente.

La sostituzione dovrà avvenire entro il termine di 2 giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta.

Per ogni giornata lavorativa di ritardo alla ditta aggiudicataria sarà richiesto il pagamento di una penalità pari a € 100,00, regolabile in compensazione con i successivi pagamenti, in conformità a quanto indicato al successivo art. 20.

Resta inteso che le suddette sostituzioni non comportano oneri aggiuntivi a carico dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona, il quale si vedrà addebitato il costo delle sole ore lavorative.

Art. 10 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria si assume l'obbligo:

- di effettuare il servizio relativo alle professionalità richieste dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona entro TRE giorni lavorativi dalla richiesta stessa. Per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona richiederà il pagamento di una penalità pari a € 100,00, regolabile in compensazione con i successivi pagamenti, in base a quanto indicato nel successivo art. 20;
- del pagamento diretto del lavoratore temporaneo somministrato nella misura corrispondente alla categoria di inquadramento;
- del puntuale versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali e/o assicurativi relativi al periodo di fornitura:
- del rispetto degli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalla normativa vigente in materia;
- di comunicare il nominativo del referente responsabile per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona;
- di non subappaltare il servizio e non cederlo a qualsiasi titolo.

Art. 11 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona si impegna ad adottare tutte le misure connesse all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare si precisa che sono a carico della ditta aggiudicataria:

- la formazione e l'informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale;
- l'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale viene assunto dall'impresa fornitrice.

Sono invece a carico dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona l'informazione, la formazione e l'addestramento per l'utilizzo di attrezzature presenti sul posto di lavoro.

Il referente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona incaricato a fornire informazioni in materia di sicurezza è il Responsabile della sicurezza dell'Ente, che si interfaccerà con il Responsabile della sicurezza dell'operatore economico aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria si obbliga, inoltre, ad effettuare le visite mediche e i necessari accertamenti sanitari ai lavoratori, preliminari all'assunzione, di verifica dell'idoneità fisica in funzione delle mansioni assegnate, mentre, qualora le mansioni cui sarà adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica o comportino rischi specifici, sarà cura dell'Ente sottoporre il lavoratore agli accertamenti sanitari periodici presso il medico competente dell'Ente.

Art. 12 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Sulla base delle ore effettivamente lavorate nel periodo di riferimento, così come espressamente rilevabili dalla scheda delle timbrature sottoscritta dal lavoratore e controfirmate dal Responsabile amministrativo dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona, la ditta aggiudicataria provvede ed emettere la relativa fattura elettronica a carico dell' Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona, come da disposizioni legislative vigenti in materia.



Via S. Teresa, 2 - 37135 Verona tel. 0458005065 fax 0458068960 C.F. 80007760236

sito web www.consulentidellavoro.vr.it e-mail segreteria@consulentidellavoro.vr.it PEC ordine.verona@consulentidellavoropec.it

La fattura dovrà indicare espressamente:

- il codice fiscale dell'Ente 80007760236;
- il numero CIG della fornitura Z6731EB052;
- il codice univoco dell'ufficio ordinante UFXEKZ IVA da applicare con split payment;
- il nominativo del lavoratore e la categoria di inquadramento;
- le ore lavorative effettivamente prestate dal lavoratore nel mese di riferimento;
- il costo orario;
- il totale del costo delle ore lavorate;
- il margine di servizio;
- l'IVA sul margine di servizio;
- il totale della fattura.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona corrisponderà alla ditta aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte del singolo lavoratore, rimanendo a carico esclusivo della ditta ogni assenza del lavoratore medesimo, salvo i casi per i quali le norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela del lavoratore.

Come previsto dalle disposizioni vigenti in materia, l'aliquota IVA andrà calcolata sul solo margine del servizio dell'agenzia e, comunque, nel rispetto della normativa fiscale.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona si impegna ad effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti entro 30 giorni dalla data ricevimento al protocollo delle relative fatture elettroniche, a mezzo di apposito provvedimento di liquidazione, previo accertamento della regolarità contributiva DURC, come previsto dalle norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro, con l'acquisizione da parte dell'Ente dai dati necessari per l'acquisizione d'ufficio del succitato documento.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta aggiudicataria, per il pagamento riguardante la fornitura in parola dovrà rispettare quanto disposto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 13 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona, per il tramite del Servizio cui è assegnato il lavoratore, segnala tempestivamente per iscritto alla ditta aggiudicataria le motivazioni che rendono necessaria l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico del lavoratore temporaneo somministrato messo a disposizione. In particolare si terrà conto del:

- corretto svolgimento delle mansioni
- comportamento del personale nei confronti degli utenti e dei dipendenti di questo Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona
- rispetto degli orari concordati con questa Amministrazione
- rispetto del segreto professionale
- rispetto dei principi o regole etico morali non espressamente sopraindicati, ma contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, che verrà trasmesso all'aggiudicatario della fornitura e, a sua cura, consegnato ai lavoratori all'atto di sottoscrizione del contratto con gli stessi.

L'eventuale azione disciplinare verrà, all'occorrenza, esercitata dalla ditta, la quale comunicherà tempestivamente all'Ente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Art. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che la ditta possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della ditta stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Qualora dai controlli dovesse risultare che il servizio non viene svolto conformemente al presente capitolato, la ditta dovrà provvedere tempestivamente e, comunque, entro il termine perentorio che sarà stabilito e comunicato dall'Amministrazione, ad eliminare le disfunzioni e/o irregolarità rilevate, salvo l'applicazione di quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 15 – RITARDO NELL'INIZIO DEL SERVIZIO E INADEMPIENZE - PENALI

Per eventuali ritardi causati nell'inizio del servizio oggetto di appalto, rispetto ai termini di cui ai precedenti articoli, e/o per eventuali inadempienze alle disposizioni di cui al presente capitolato, sarà applicata una penale di € 100,00/giorno di ritardo, salvo a tenere conto delle giustificazioni della ditta aggiudicataria da prodursi prima della relativa scadenza.



Via S. Teresa, 2 - 37135 Verona tel. 0458005065 fax 0458068960

C.F. 80007760236

sito web www.consulentidellavoro.vr.it e-mail segreteria@consulentidellavoro.vr.it PEC ordine.verona@consulentidellavoropec.it

L'importo totale della penale sarà trattenuto all'atto della liquidazione della fattura relativa al servizio in parola.

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto sotto la comminatoria della immediata rescissione dello stesso e del risarcimento di tutti i danni e spese causate alla Stazione appaltante, di incameramento della cauzione e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona per effetto della risoluzione stessa.

Sono altresì vietate, senza espressa autorizzazione della Stazione appaltante, le cessioni di azienda o di ramo d'azienda e tutti gli atti di trasformazione, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolenza, a seguito delle quali la ditta aggiudicataria perda la propria identità giuridica.

Art. 17 - INFORTUNI E DANNI

La Ditta aggiudicataria risponderà in ogni caso direttamente dei danni arrecati alle persone e/o cose o dei danni e/o infortuni ai propri dipendenti addetti al servizio di che trattasi qualunque ne sia la natura, la causa e/o l'entità, restando inteso che sarà a suo carico il completo risarcimento dei predetti danni e ciò senza diritto a compensi rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare, per iscritto, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

La stessa si obbliga a sollevare l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona da qualunque azione possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di far valere la risoluzione de jure del contratto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, a tutto rischio e danno del prestatore del servizio, con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, in caso di ripetute violazioni alle pattuizioni contrattuali che determino grave inadempienza e, conseguentemente alla diffida ad adempiere nel termine di 15 gg. di cui al citato art. 1454, c. 1, di procedere all'incameramento della cauzione.

- Si procederà inoltre alla risoluzione del presente servizio qualora la ditta aggiudicataria:
- ceda e/o subappalti, in tutto o in parte, a terzi le attività oggetto del presente affidamento;
- si renda gravemente o reiteratamente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente capitolato;
- nel dare seguito agli obblighi di cui al presente capitolato, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la regolarità del servizio o il perseguimento degli obiettivi prefissati dallo stesso;
- sia inadempiente agli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali o assistenziali per il personale dipendente della ditta aggiudicataria;
- ometta di comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi negli organi societari e/o dei procuratori speciali:
- sia oggetto di sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;
- perda i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente in materia e dal disciplinare di gara.

In tutti i casi in cui è prevista la facoltà dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona di risolvere il contratto, l'Ente comunicherà alla ditta la volontà di avvalersi di tale facoltà con lettera raccomandata AR o con posta elettronica certificata, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. La risoluzione del contratto comporterà in ogni caso il diritto all'incameramento della cauzione, senza pregiudizio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 19 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che:

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'affidamento e l'istruttoria del servizio in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;



Via S. Teresa, 2 - 37135 Verona tel. 0458005065 fax 0458068960 C.F. 80007760236

www.consulentidellavoro.vr.it sito web segreteria@consulentidellavoro.vr.it e-mail

ordine, verona@consulentidellavoropec, it PEC

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

- l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura in parola;

- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla Struttura del titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;

- il titolare garantisce all'interessato i diritti di cul all'art. 7 del Regolamento 679/2016;

- titolare del trattamento del dati è l'Ordine del Consulenti del Lavoro di Verona - Via Santa Teresa n. 2 -

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy previste dal Regolamento 679/2016 e s.m.i. In caso di violazione o omissione delle prescrizioni di cui a tale normativa, la ditta è responsabile per i danni provocati agli interessati.

Art. 20 - PENALITA'

Qualora vengano accertate irregolarità o inademplmenti agli obblighi contenuti nel presente capitolato, il Responsabile amministrativo dell'Ente procederà all'inoltro, a mezzo PEC, di formale contestazione del fatti rilevati, invitando la ditta aggiudicataria a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 3

Laddove la ditta aggiudicataria non controdeduca nel termine assegnato, oppure non fornisca elementi idonei glorni lavorativi. a giustificare l'inadempimento contestato, il Responsabile amministrativo suindicato applicherà la penale indicata nel rispettivo articolo del presente capitolato, fatto salvo ed impregiudicato il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a risolvere il contratto.

Il RUP del presente affidamento è il Consigliere Tesoriere, CdL Maria Luisa Formaggioni. Indirizzo PEC: ordine.verona@consulentidellavoropec.it.

Art. 22 - FORO COMPETENTE

Per le risoluzioni di eventuali controversie che dovessero insorgere, nel casi in cui le parti non siano pervenute ad un accordo, è competente il Foro di Verona.

Art. 23 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia a quanto espressamente stabilito dalle norme vigenti in materia.

Tutte le comunicazioni fra le parti saranno effettuate a mezzo PEC.

Verona, 02/08/2021

RESIDE